

CONTRATTO FIDEIUSSIONE DIRETTA**DOCUMENTO DI SINTESI**

relativo al contratto di FIDEIUSSIONE DIRETTA tra S.R.G.M. SCPAe \${Denominazione}

Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dall'unito contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, le condizioni economiche, pubblicizzate nel Foglio di Trasparenza, pertinenti allo specifico tipo di prodotto e servizio.

FIDEIUSSIONE n. \${NumeroIstruttoria}

CARATTERISTICHE FIDEIUSSIONE

TIPOLOGIA FIDEIUSSIONE	Indicare il tipo dopo averli elencati	DURATA GARANZIA	«durata_mesi»,
CREDITORE/BENEFICIARIO	«nome_beneficiario»	ULTERIORI GARANZIE	«nome_garante»
SOCIO RICHIEDENTE	«nome_cliente»	IMPORTO GARANTITO	«importo_fideiussione»,
		PENALE PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE	0,1% DELL'ESPOSIZIONE

RIEPILOGO CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

COSTO DELL'OPERAZIONE DA VERSARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	
Riportare i costi definitivi	
COSTO DELL'OPERAZIONE DA VERSARE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	
Riportare i costi definitivi	

S.R.G.M. scpa, _____ (dati societari) che in appresso verrà denominata per brevità **"SOCIETA"** o **"CONFIDI"**, in persona di, all'uopo opportunamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima, esaminata la richiesta e la documentazione presentata,

HA DELIBERATO

di rilasciare, nell'interesse di «nome_cliente», con sede legale in «città_cliente», «indirizzo_cliente», capitale sociale pari ad Euro «cap_soc_cliente», codice fiscale e Registro Imprese di _____ n. «cod_fisc_cliente» (d'ora in poi anche **"CONTRAENTE"**) - che dichiara, ai fini del presente atto, di non rivestire la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del d. lgs. 1.9.1993, n. 385 – a rischio del medesimo Confidi, la FIDEIUSSIONE a favore di: «nome_beneficiario» (d'ora in poi denominato **"BENEFICIARIO"**), fino alla concorrenza massima di € «importo_fideiussione», valida fino al «data_scadenza_fideiussione», del cui contenuto il cliente ha preso atto avendo sottoscritto una copia della fideiussione per presa visione ed accettazione.

Il rilascio della fideiussione è regolato alle condizioni economiche riportate nel sopra indicato documento di sintesi e delle seguenti norme contrattuali.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

- 1- La garanzia è il contratto per mezzo del quale un terzo (fideiussore) si obbliga personalmente verso il Creditore garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. La garanzia ha natura personale, perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio personale del Garante e accessoria rispetto all'obbligazione principale, in quanto distinta ma connessa all'obbligazione principale. La fideiussione potrà invece configurarsi "A PRIMA RICHIESTA" qualora il beneficiario lo richieda e questo sia esplicitato nel testo di fideiussione.
- 2- A seguito del rilascio della garanzia da parte della Società, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate (la Società si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui al § ... del foglio di trasparenza, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia).
- 3- Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dalla Società, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso la Società circa la fondatezza delle richieste del creditore.
- 4- A fronte dell'escussione, la Società provvederà al pagamento, salvo che non le venga notificato un provvedimento giudiziale/amministrativo che inibisca il pagamento stesso.
- 5- La Società può eseguire il pagamento a favore del beneficiario a suo insindacabile giudizio, senza avvisare preventivamente il socio/cliente.
- 6- La Società può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. La società comunica qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La parte richiedente può recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione della modifica unilaterale comunicata dalla società,
- 7- In caso di escussione della garanzia, se il cliente non ha costituito nel termine di 15 gg. le necessarie disponibilità o comunque provveduto al pagamento, sulle somme anticipate dalla Società verrà calcolata una penale pari allo 0,1% dell'esposizione. Decorso il termine di cui al precedente capoverso si procederà con la risoluzione del contratto.
- 8- Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto, comprese le spese legali, sostenute a causa dell'escussione della fideiussione prestata, sono a carico del cliente nonché gli oneri tributari di qualsiasi natura. Sono a carico del cliente/socio, le imposte di bollo nonché gli onorari notarili per l'autentica delle fideiussioni.
- 9- Il socio, se non ha in corso operazioni assistite dalla Società, può fare richiesta di recesso secondo le regole previste nello Statuto Sociale. Il recesso può essere limitato dal consiglio di Amministrazione, tenuto conto della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità della Società secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di Vigilanza.
- 10- Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della società, previa la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Si rimanda a tutto quanto previsto dagli artt.11 e 20 dello Statuto Sociale.
- 11- Fatto salvo quanto sopra detto per il recesso del socio dalla compagine sociale, il cliente ha facoltà di recedere dal contratto di fideiussione, in qualsiasi momento, con efficacia anche immediata, ancorché convenuta a tempo determinato; fatta eccezione per quelle fideiussioni il cui testo espressamente preveda l'irrevocabilità della stessa per un tempo determinato. Inoltre, nei casi in cui, la stipula del contratto e la consegna dello stesso si verificano in tempi diversi, le parti potranno recedere dallo stesso ancorché stipulato, sino al momento della materiale consegna al beneficiario del testo di fideiussione. L'eventuale recesso (fatto salvo il decorso del termine di preavviso dove previsto) e qualsiasi altra causa di scioglimento del presente contratto avranno l'effetto di sospendere immediatamente gli effetti della fideiussione del socio/cliente e di rendere esigibile l'importo

eventualmente dovuto dal socio/cliente, nonché i relativi interessi, accessori e spese. Il socio/cliente dovrà rimborsare quanto dovuto entro il giorno successivo alla data di scioglimento del contratto. Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

- 12- La Società osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra la Società ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami della Società, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: srgmarche@legalmail.it. La Società provvederà ad evadere la richiesta entro 30 gg. . Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:
RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) .Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente alla Società . La Società mette a disposizione dei clienti , presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE , finalizzata alla conciliazione presso un' Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c. .
- 13- A tutti gli effetti del presente contratto, ed anche per le notifiche di qualsiasi titolo e atto, nonché di ogni diffida o avviso, anche non giudiziale, le parti eleggono domicilio, quanto alla società, presso la sua sede, quale in epigrafe indicata, e il mutuatario socio/cliente all'indirizzo sopra indicato ovvero a quello fatto conoscere successivamente con apposita comunicazione.
- 14- I rapporti derivanti dal presente contratto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Società.
- 15- La presente operazione di credito non costituisce credito ai consumatori ai sensi del Titolo VI, Capo II del TUB e delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate da B.I..

FIRMA SOCIETA'

FIRMA RICHIEDENTE

Dichiaro/dichiariamo di non essermi/ci avvalso/i del diritto di ricevere dalla SOCIETA', nella fase precontrattuale, copia completa del testo contrattuale e del relativo documento di sintesi .

FIRMA SOCIETA'

FIRMA RICHIEDENTE

NEL DICHIARARE CHE UN ESEMPLARE DEL PRESENTE CONTRATTO, COMPRENSIVO DEL RELATIVO DOCUMENTO DI SINTESI, MI/CI È STATO CONTESTUALMENTE CONSEGNATO DALLA SOCIETA', ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, approvo/approviamo specificamente le clausole di cui agli articoli:
Art. 3 Obblighi della Parte Finanziata
Art. 6 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 7 - Decadenza del beneficio del termine - risoluzione del contratto
Art. 7 – Penale per intervenuta escussione
Art.8 Somme a carico del cliente/socioArt. 14 - Foro competente.

FIRMA SOCIETA'

FIRMA RICHIEDENTE

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto

FIRMA SOCIETA'

FIRMA RICHIEDENTE